

**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**“Eduardo De Filippo”**  
**Poggiomarino**  
**A.S. 2017/18**

**ESAME**  
**DI STATO**  
**2018**

**Breve guida per i docenti**  
**all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo**  
**d'istruzione**

## 1. PREMESSA

### Valutazione scuola secondaria di primo grado

Le operazioni di **scrutinio** intermedio e finale sono presiedute dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

#### La valutazione:

- è **effettuata collegialmente** dal consiglio di classe, compresi i docenti di sostegno e i docenti di religione cattolica/attività alternativa. I docenti di potenziamento forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte;
- è **espresa**, compresa quella relativa agli esami di Stato, per ciascuna delle discipline del curriculum, **con votazioni in decimi ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto**. I voti, dunque, sono accompagnati da **giudizi**;
- **del comportamento** è espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per la scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto educativo di corresponsabilità;
- riguarda anche le **attività di Cittadinanza e Costituzione** (confluisce nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica).

## 2. AMMISSIONE ALL'ESAME

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, dispone **l'ammissione degli studenti all'esame di Stato, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline** (voto inferiore a 6/10). I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:

1. **aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. **non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato** prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del **DPR n. 249/1998**, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale;
3. **aver partecipato**, entro il mese di aprile, alle **prove nazionali di italiano, matematica e inglese** predisposte dall'**Invalsi** (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell'esame).

La **valutazione del comportamento** non è più **espresa** tramite un voto ma **attraverso un giudizio sintetico** riportato nel documento di valutazione.

### 3. NON AMMISSIONE ALL'ESAME

In caso di **parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento** in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il **consiglio di classe, può anche deliberare a maggioranza di non ammettere l'alunno all'esame di Stato**, pur in presenza dei tre requisiti sopra indicati.

La non ammissione all'esame deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.

Se **determinante** per la decisione assunta dal consiglio di classe, **nella deliberazione di non ammissione**, il **voto espresso dall'insegnante di religione cattolica** o di attività alternative, **per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.**

### 4. VOTO D'AMMISSIONE ALL'ESAME

Per gli alunni ammessi all'esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce un **voto di ammissione espresso in decimi**, senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto di ammissione va espresso **sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno allievo**, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.

Il **voto di ammissione può essere inferiore a 6/10**, qualora l'alunno sia stato ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Il **voto di ammissione concorre** alla determinazione del **voto finale** d'esame.

### 5. COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI

- E' costituita una **Commissione d'esame in ciascuna istituzione scolastica in cui sono presenti corsi di scuola secondaria di primo grado**
- La **Commissione è composta** da tutti gli **insegnanti** della **classi terze**, nello specifico, da tutti i docenti cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009 commi 5 e 8 (salvo indicazioni ministeriali), compresi i docenti di sostegno, di religione cattolica e di strumento musicale.
- **Non fanno parte** della **Commissione** i **docenti** impiegati in attività di **potenziamento** dell'offerta formativa.
- La **Commissione si articola in Sottocommissioni**, una per ciascuna delle classi terze
- La **Sottocommissione è composta dai docenti del consiglio di classe**
- La **Commissione è presieduta dal dirigente scolastico**

- > Ciascuna **Sottocommissione** è coordinata da un **docente coordinatore**, che viene individuato al suo interno dalla Commissione in sede di riunione preliminare;
- > La Commissione opera sempre in presenza di tutti i componenti. In caso di assenza di uno o più componenti, la sostituzione degli stessi con docenti in servizio nella scuola è di competenza del Presidente della Commissione.

## 6. PRESIDENZA COMMISSIONE D'ESAME

La Commissione, come suddetto, è presieduta dal Dirigente scolastico della scuola in cui si svolgono gli esami, per cui non vi sarà più il Presidente esterno.

In caso di reggenza di altra scuola, assenza o impedimento del dirigente scolastico, la Presidenza della Commissione è affidata ad un collaboratore dello stesso.

La Presidenza è affidata ad un collaboratore del dirigente

## 7. CALENDARIO

L'esame si svolge tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell' anno scolastico di riferimento.

Il calendario delle operazioni d'esame è definito dal dirigente scolastico che lo comunica al collegio dei docenti.

Nello specifico, il dirigente definisce e comunica al collegio le date di svolgimento di:

- a) riunione preliminare della commissione;
- b) prove scritte (si svolgono in tre differenti giornate anche non consecutive);
- c) colloquio;
- d) eventuali prove suppletive (che devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico).

## 8. RIUNIONE PRELIMINARE

Nel corso della riunione preliminare, la commissione svolge tutte le attività preliminari allo svolgimento dell'esame.

Nello specifico, la commissione:

- **assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni**, previo esame della documentazione presentata e tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze; in caso di **privatisti disabili** certificati, gli stessi vengono assegnati ad una o più **sottocommissioni** in cui ci sia un **docente di sostegno**;

- **definisce:**
  - gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni;
  - la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve essere superiore alle quattro ore;
  - l'ordine di successione delle prove scritte;
  - l'ordine di successione delle classi per i colloqui;
- **predispone le prove d'esame**, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e coerentemente con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali;
- **definisce i criteri** comuni per la **correzione** e la **valutazione** delle **prove**;
- **individua** gli **eventuali strumenti** che gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle **prove scritte**, dandone preventiva comunicazione ai medesimi;
- **definisce le modalità organizzative** per lo **svolgimento** delle **prove d'esame** degli **alunni disabili** certificati o con disturbo specifico di apprendimento certificato;
- **individua un coordinatore all'interno di ciascuna sottocommissione** (il coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei casi di assenza o impegno presso un'altra sottocommissione).

## 9. PROVE D'ESAME

L'esame si articola **in tre prove scritte** e un **colloquio**.

Le **prove scritte**, predisposte dalla Commissione, sono le seguenti:

- **prova** scritta relativa alle competenze di **italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- **prova** scritta relativa alle competenze logico **matematiche**;
- **prova** scritta relativa alle competenze nelle **lingue straniere**, articolata in due sezioni , una per ogni lingua straniera studiata.

## 10. PROVA D'ITALIANO

Le tipologie di prove previste sono le seguenti:

1. testo narrativo o descrittivo;
2. testo argomentativo;
3. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico;

La prova può essere strutturata in più sezioni relative alle tipologie di cui sopra.

La Commissione predisporre almeno tre terne di tracce, con riferimento alle suddette tipologie.  
Il giorno della prova poi la commissione sorteggia la terna di tracce che sarà proposta ai candidati.  
Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

## **11. PROVA DI MATEMATICA**

Le tipologie di prova previste sono le seguenti:

1. Problemi articolati su una o più richieste
2. Quesiti a risposta aperta

La Commissione predisporre almeno tre tracce riferite ad entrambe le succitate tipologie.

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Il giorno della prova, la Commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.

## **12. PROVA LINGUE STRANIERE**

La prova relativa alle lingue straniere si articola in due sezioni: una per l'Inglese; una per la seconda lingua comunitaria.

La commissione predisporre almeno tre tracce scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:

1. Questionario di comprensione di un testo
2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. Elaborazione di un dialogo
4. Lettera o email personale
5. Sintesi di un testo.

Il giorno della prova, la Commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'Inglese che alla seconda lingua studiata.

La prova farà riferimento soltanto all'inglese nelle scuole o classi in cui le due ore settimanali della seconda lingua vengono utilizzate per il potenziamento dell'inglese o dell'italiano per gli alunni stranieri.

Nel caso di **alunni DSA, dispensati dalle prove scritte** di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva.

Nel caso di **alunni DSA esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere**, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto in sostituzione delle lingue straniere.

Il voto da attribuire sarà unico.

### **13. SORTEGGIO TRACCE**

Le tracce sono sorteggiate dalla commissione che, a tal fine, non deve necessariamente riunirsi in composizione Plenaria.

Il sorteggio può essere effettuato alla presenza del Presidente e di alcuni componenti della Commissione medesima.

### **14. COLLOQUIO**

Il colloquio, condotto collegialmente dalla Sottocommissione, si pone la finalità di valutare:

- ✓ le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali;
- ✓ le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le parti di studio;
- ✓ il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza e di quelle nelle lingue straniere.

Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

**Il colloquio agli esami di stato del I ciclo: i criteri vanno stabiliti prima della riunione preliminare.**

### **15. VALUTAZIONE PROVE SCRITTE**

Le prove sono corrette e valutate dalla Sottocommissione, sulla base dei criteri definiti dalla Commissione d'esame in sede di riunione preliminare.

La **correzione** va effettuata dai docenti della disciplina o delle discipline interessate (come precisa la nota del 9 maggio 2018), mentre l'**attribuzione del voto** è di competenza dall'intera sottocommissione.

A ciascuna prova scritta è attribuito un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Alla prova di lingue straniere, sebbene articolata in due sezioni, è attribuito un voto unico espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. **L'attribuzione del voto non deve essere frutto di una semplice operazione aritmetica, ma deve tenere in considerazione lo svolgimento della prova in relazione ai livelli attesi del QCER, sulla base di una valutazione congiunta e concordata dai docenti di lingua straniera.**

## 16. VALUTAZIONE COLLOQUIO

La valutazione del colloquio, effettuata dalla Sottocommissione in base ai criteri definiti dalla Commissione d'esame in sede di riunione preliminare, è espressa con un voto in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

## 17. VALUTAZIONE FINALE

La valutazione finale è deliberata dalla Commissione d'esame, su proposta della Sottocommissione.

La valutazione finale, espressa con votazione in decimi, deriva dalla **media**, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 **tra: voto di ammissione e media dei voti delle prove scritte e del colloquio.**

Nello specifico:

- **la prima media** servirà *preliminarmente* alla commissione per arrivare alla media tra i voti delle singole prove e del colloquio, senza applicare però, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore;
- **la seconda media**, quella che determinerà il voto finale, si calcherà tra il voto di ammissione e il risultato ottenuto dalla prima media cioè la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. In questo caso il voto è eventualmente arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla Commissione in seduta.

L'esame è superato con una votazione complessiva **di almeno sei decimi.**

Il **voto finale** dei **candidati privatisti** scaturisce dalla sola media dei voti attribuiti alle tre prove scritte ed al colloquio. Il voto, così determinato, è arrotondato all'unità superiore in caso di frazioni pari o superiori a 0,5.

## 18. ATTRIBUZIONE LODE

All'alunno, che consegue una valutazione finale pari a 10/10, può essere attribuita la lode.

La Commissione delibera all'unanimità la lode su proposta della Sottocommissione, tenuto conto delle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico e degli esiti delle prove d'esame.

## 19. CERTIFICAZIONE COMPETENZE

La **certificazione delle competenze** è rilasciata al **termine della scuola secondaria di primo grado.**

Il documento di certificazione è compilato dal consiglio di classe al termine dello scrutinio finale della classe terza, soltanto per gli alunni ammessi all'esame di Stato, ed è sottoscritto dal dirigente scolastico.



La certificazione è consegnata alle famiglie dei soli alunni che superano l'esame.

La certificazione delle competenze non è rilasciata ai candidati che sostengono l'esame in qualità di privatisti.

## 20. SEZIONE INVALSI DOCUMENTO CERTIFICAZIONE

Una **sezione** del documento di certificazione è **riservata** alle Prove Invalsi.

La **sezione** indica in forma descrittiva il *livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione*, ossia Italiano, Matematica e Inglese.

La sezione dedicata alle prove nazionali è predisposta e redatta dall'Invalsi.

Gli **alunni dispensati da una o più prove (DSA o DVA)** o che sostengono **una o più prove differenziate** in forma cartacea (DVA), secondo quanto previsto dal consiglio di classe, **non ricevono la relativa certificazione delle competenze** da parte dell'Istituto di Valutazione

## 21. ALUNNI DISABILI

Gli alunni disabili **certificati** svolgono le prove d'esame avvalendosi dell'ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati durante l'anno scolastico.

**Qualora** sia **necessario**, la **sottocommissione** d'esame **predispone**, sulla base del PEI, **prove differenziate** idonee a valutare il progresso dell'alunno in relazione alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le **prove differenziate** hanno **valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale**.

E' previsto un **attestato di credito formativo per gli alunni disabili che non si presentino all'esame**. L'**attestato** di credito formativo è **titolo valido per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado** o dei corsi di istruzione e formazione professionale.

L'alunno, in possesso del predetto attestato, si iscrive alla scuola secondaria di II grado soltanto ai fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi (gli alunni, che ricevono l'attestato di credito formativo non possono essere iscritti, l'anno scolastico successivo, alla classe terza della scuola secondaria di primo grado).

Per l'esito finale vedi quanto detto sopra.

Si evidenzia che **gli alunni disabili sono ammessi all'esame di Stato pur non partecipando alle ProveInvalsi**.

## 22. ALUNNI DSA

Per gli alunni con disturbi specifici d'apprendimento **certificati**, la Commissione può prevedere, secondo quanto disposto nel PDP, le seguenti misure:

- ✓ tempi più lunghi, rispetto a quello ordinari, per lo svolgimento delle prove;
- ✓ uso di apparecchiature e strumenti informatici solo se impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame;
- ✓ dispensa dalla prova scritta di lingua straniera (prevista da certificazione medica).

Nella valutazione delle prove scritte, la Sottocommissione adotta criteri valutativi, individuati dalla Commissione in sede di riunione preliminare, coerenti con le competenze acquisite dallo studente con DSA sulla base del piano didattico personalizzato.

Nel caso di dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva.

Nel caso di alunni esonerati dalle prove di lingua straniera (perché esonerati dall'insegnamento della medesima), gli stessi sostengono prove differenziate, coerenti con il percorso svolto. Dette prove hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Per l'esito finale vedi quanto detto sopra.

## 23. ALUNNI BES NON CERTIFICATI

Per gli alunni BES, che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 (disabili certificati) e della legge n. 170/2010 (DSA certificati) **non sono previste né misure dispensative né strumenti compensativi**.

La commissione, comunque, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che gli alunni possono usare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

## 24. DOCUMENTAZIONE ALLA FAMIGLIA AL TERMINE DEGLI ESAMI

Al termine dell'Esame di Stato, alla famiglie degli alunni, che abbiano superato l'esame, sarà consegnata la seguente documentazione:

1. *attestato di superamento dell'esame sostitutivo del diploma;*

*2. certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico;*

*3. sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica;*

*4. sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale.*

## **25. PRIVATISTI**

Sono ammessi all'esame, in qualità di privatisti, i candidati che:

- compiono, entro il 31 dicembre 2018, il tredicesimo anno di età ed hanno conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
- si avvalgono dell'istruzione parentale;
- frequentano la terza classe presso una scuola secondaria di primo grado non statale non paritaria, iscritta all'albo regionale;
- hanno conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio;

Come per gli interni, anche per i candidati privatisti la partecipazione alla prova Invalsi costruisce requisito di ammissione all'esame di Stato.

## **26. STRUTTURE OSPEDALIERE**

L'esame di Stato, in presenza di studenti ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo previsto per il suo svolgimento, può essere sostenuto in ospedale.

## **27. CPIA**

Il Miur, con la C.M. n.9 del 3 novembre 2017 , ha fornito indicazioni in merito all' esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione di primo livello, rivolti agli adulti nei CPIA.

## **28. SESSIONE SUPPLETIVA**

La Commissione, in caso di candidati assenti, per gravi e documentati motivi, prevede una sessione suppletiva d'esame, che si conclude entro il 30 giugno. In casi eccezionali, la predetta sessione può concludersi entro la fine dell'anno scolastico (31/08).

## **29. PUBBLICAZIONE ESITI D'ESAME**

Gli esiti finali dell'esame vengono pubblicati all'albo dell'Istituzione scolastica.

Per gli studenti, che non superano l'esame, non va pubblicato il voto finale conseguito ma soltanto la dicitura "esame non superato".

### **30. RIFERIMENTI NORMATIVI**

- [D.lgs. n. 62/2017](#)
- [Decreto ministeriale n. 741/2017](#)
- [Decreto ministeriale n. 742/2017](#)
- [Nota n. 1865/2017](#)
- [Nota del 9 maggio 2018](#)